

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

40° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1995

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente BISCARDI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1633) **MANIERI ed altri: Riordino dell'Istituto nazionale di geofisica**

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 2, 7, 9

BARBERI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 6, 7

BEVILACQUA (AN) 6

CUFFARO (Rif. Com. Progr.), relatore alla Commissione 5, 6, 7 e passim

MANIERI (Lab. Soc. Progr.) 9

PRESTI (AN) 6, 7

(2060) **Deputati MASINI Nadia ed altri: Norme per l'edilizia scolastica**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

(2146) **PINTO ed altri: Estensione al comune e alla provincia di Salerno dei benefici di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, e dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496, in materia di edilizia scolastica**

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 9, 10, 12 e passim

MANIERI (Lab. Soc. Progr.) 12

PELLITTERI (Forza Italia), relatore alla Commissione 10

PORZIO SERRAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 12

PRESTI (AN) 13

I lavori hanno inizio alle ore 9,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1633) MANIERI ed altri: Riordino dell'Istituto nazionale di geofisica
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riordino dell'Istituto nazionale di geofisica», d'iniziativa dei senatori Manieri, Masullo, Frigerio, Castellani, Abramonte, Biscardi, Paganò, Perlingieri, Brienza e Bonansea.

Ricordo che nella seduta del 28 settembre scorso la Commissione, in sede referente, aveva conferito mandato al relatore, senatore Cuffaro, di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo. Il provvedimento è stato poi riassegnato alla nostra Commissione in sede deliberante il 12 dicembre 1995.

Ricordo altresì che la Commissione in sede referente aveva approvato un testo da sottoporre all'Assemblea e propongo di assumere tale testo a base della discussione, acquisendo l'iter già svolto alla nuova fase procedurale.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Non essendovi interventi, passiamo dunque all'esame e alla votazione degli articoli nel testo approvato dalla Commissione in sede referente:

Art. 1.

1. L'Istituto nazionale di geofisica, di seguito denominato «Istituto», già disciplinato dall'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, e successive modificazioni, e dalla legge 30 ottobre 1989, n. 356, è riordinato secondo le norme della presente legge.

È approvato.

Art. 2.

1. L'Istituto gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e la esercita nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. La vigilanza sull'Istituto è esercitata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

È approvato.

Art. 3.

1. L'Istituto persegue i seguenti scopi:

a) eseguire studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche e delle loro applicazioni all'industria, all'agricoltura, alle comunicazioni, ai lavori pubblici e alla protezione civile;

b) provvedere al rilevamento dei fenomeni geofisici istituendo propri centri e reti di osservazione anche in collaborazione con le università;

c) esprimere pareri e fornire consulenza, nei settori di sua competenza, agli organi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, e agli altri organismi pubblici che ne fanno richiesta;

d) contribuire alla conoscenza della costituzione del sottosuolo mediante prospezioni geofisiche;

e) curare pubblicazioni nel campo della geofisica a scopo scientifico e didattico, secondo modalità da stabilirsi con apposito regolamento;

f) concorrere, con le università, alla formazione di personale di ricerca nel campo delle discipline geofisiche;

g) provvedere all'esecuzione di studi e ricerche sulla sismicità storica del Paese;

h) promuovere studi e ricerche nel settore della sismologia, ivi compreso lo studio dei fenomeni precursori dei terremoti;

i) provvedere alla sorveglianza sismica del territorio nazionale 24 ore su 24 fornendo al Dipartimento della protezione civile e al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali i dati provenienti dalle proprie reti secondo le specifiche esigenze dei dipartimenti stessi;

l) svolgere ogni altra attività utile ai fini dello sviluppo degli studi e delle ricerche nel campo della geofisica.

2. Le attività di cui al comma 1, lettere c) e g), sono svolte in coordinamento con i servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Tale coordinamento è affidato alla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Le attività di cui al comma 1, lettere d), h) e i), sono svolte nel rispetto delle competenze istituzionali dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale (ANPA) e delle attività da quest'ultima effettuate. L'Istituto, tramite il suo presidente, richiede all'ANPA i programmi di studio del sottosuolo che l'ANPA stessa intende finanziare per i suoi scopi d'ufficio.

È approvato.

Art. 4.

1. Su proposta dell'Istituto, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», sottopone al

Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per l'approvazione, il programma triennale di attività dell'ente stesso con la previsione di finanziamento per l'intero periodo.

2. Il finanziamento statale all'Istituto è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed è trasferito all'Istituto stesso senza vincolo di destinazione.

3. Il Ministro riferisce ogni tre anni al Parlamento sull'attività dell'Istituto e sullo stato di realizzazione del programma.

È approvato.

Art. 5.

1. Sono organi dell'Istituto nazionale di geofisica:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio scientifico;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Le modalità di nomina, la durata in carica, la composizione, il funzionamento e i compiti degli organi dell'Istituto sono stabiliti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Con lo stesso regolamento di cui al comma 2 sono definite le modalità di nomina, i compiti e il trattamento economico del direttore generale.

4. I regolamenti di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono adottati dal nuovo consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, premettere le seguenti parole:

«2. Fermo quanto disposto nei commi 5 e 6,».

5.1

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«5. In sede di prima applicazione della presente legge, il presidente è scelto fra professori universitari in discipline geofisiche, ovvero fra persone particolarmente esperte in geofisica, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro, con la procedura prevista dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il presidente così nominato dura in carica quattro anni.

6. In sede di prima applicazione della presente legge il consiglio di amministrazione dell'Istituto è nominato con decreto del Ministro. Esso dura in carica quattro anni ed è composto da:

- a) il presidente, che lo presiede;

b) due rappresentanti del Ministero, di cui uno scelto tra esperti nel campo di attività dell'Istituto e uno scelto tra esperti in materia gestionale-amministrativa;

c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i servizi tecnici nazionali;

d) un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) il presidente del Comitato nazionale di scienze geologiche e minerarie del CNR o un suo delegato;

f) il presidente della Commissione nazionale per la prevenzione dei grandi rischi o un suo delegato».

5.2

IL RELATORE

CUFFARO, *relatore alla Commissione*. Noi abbiamo affermato al comma 4 che i regolamenti di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono adottati dal nuovo consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In realtà abbiamo commesso un errore, in quanto il comma 2 prevede che le modalità di nomina degli organi dell'Istituto nazionale di geofisica sono stabiliti con regolamento ad adottarsi ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 168. Quindi, se non c'è il regolamento non può esserci il nuovo consiglio di amministrazione; se non c'è il nuovo consiglio d'amministrazione, a cui abbiamo affidato la stesura del nuovo regolamento, il regolamento stesso non potrà essere redatto.

Per ovviare a questo inconveniente, con l'aiuto degli uffici e con l'intervento del sottosegretario Barberi, ho predisposto due emendamenti: con il primo, relativo al comma 2, che lascia supporre ciò che viene scritto successivamente, e cioè: «Fermo quanto disposto nei commi 5 e 6,», si preannuncia che in quei commi ci sarà una qualche modificazione rispetto al comma 2. Quindi, si propone di aggiungere, dopo il comma 4, un comma 5 inerente ai criteri e al meccanismo di nomina del presidente dell'ente, e un comma 6 con il quale si propone di nominare il nuovo consiglio d'amministrazione in sede di prima applicazione della presente legge.

Quale criterio ho seguito nel proporre questi emendamenti? Ho ricavato la normativa dal regolamento più aggiornato dell'ente, regolarmente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, con una modifica: invece di lasciare, per quanto riguarda il consiglio d'amministrazione, un criterio indeterminato di scelta di due esperti che si aggiungono ad altri che vengono indicati con maggior nettezza nel testo, ho pensato di proporre alla Commissione che uno dei due esperti sia il presidente del comitato nazionale di scienze geologiche e minerarie del CNR o un suo delegato e che l'altro esperto sia il presidente della commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi o un suo delegato, così si evita anche la possibilità di qualche piccola cordata. Si sceglie con precisione sulla base di incarichi specifici e sulla base di una grande competenza, perchè chi presiede l'uno o l'altro istituto immagino sia dotato delle necessarie caratteristiche per svolgere un ruolo anche all'interno del consiglio d'amministrazione dell'ente.

Aggiungo infine che sia il presidente, sia il consiglio d'amministrazione nominati in questo modo durano in carica per quattro anni. È

chiaro, naturalmente, che il nuovo presidente e il nuovo consiglio d'amministrazione dopo quattro anni saranno nominati secondo il regolamento varato da questo consiglio d'amministrazione.

BEVILACQUA. Noi condividiamo in buona sostanza questi emendamenti e soprattutto lo spirito che li ha determinati, anche se nutriamo qualche dubbio in merito alle lettere e) e f) dell'emendamento 5.2: se il problema è quello di eliminare l'indeterminatezza delle funzioni, laddove si dice «o un suo delegato» si lascia comunque uno spazio di manovra. Si potrebbe fare riferimento al presidente o al vice presidente, mentre se parliamo di delegato ci si può inserire in una operazione di un certo tipo. Comunque, apprezzo lo sforzo del relatore perchè la sua proposta migliora certamente il testo precedente.

PRESTI. Signor Presidente, solo un suggerimento: occorre determinare i tempi di nomina del consiglio d'amministrazione, specificare cioè quanto tempo il Ministro ha a disposizione in prima applicazione per la nomina del consiglio d'amministrazione e di conseguenza entro quanto tempo il decreto del Presidente della Repubblica deve essere emanato, in modo che in tempi rapidi si possa dar luogo ad una fase transitoria che consenta di procedere all'emanazione del regolamento.

CUFFARO, *relatore alla Commissione*. In merito a questo problema siamo garantiti dal fatto che nel comma 4 abbiamo detto che i regolamenti devono essere adottati dal nuovo consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il che significa che entro sei mesi tutto deve essere in regola. Ovviamente il consiglio d'amministrazione deve essere nominato prima dello stesso regolamento, per cui non so se il Governo possa essere d'accordo sull'apposizione di un termine.

PRESTI. A «sei mesi meno un giorno» nomina il consiglio di amministrazione, che deve poi predisporre il regolamento: si tratta di dare un'indicazione e di procedere in tempi brevi.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, concordiamo con i due emendamenti presentati perchè ci sembra che effettivamente assicurino la pronta operatività degli organi collegiali dell'istituto.

Per quanto riguarda il suggerimento del senatore Bevilacqua inerente ai delegati dei presidenti, riteniamo opportuna la formulazione prevista dall'emendamento 5.2. In particolare per quanto riguarda il comitato nazionale di scienze geologiche e minerarie del CNR potrebbe verificarsi che il suo presidente non sia un esperto nelle discipline geofisiche di interesse dell'Istituto, mentre a causa dei meccanismi elettorali ve n'è sempre uno all'interno del comitato: il candidato naturale sarebbe proprio un professore universitario esperto della disciplina. Lo stesso ragionamento, a maggior ragione, vale per la commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

Credo che questa modifica del testo possa rendere più spedita la procedura di composizione del consiglio di amministrazione e in parti-

colare possa assicurare al suo interno la presenza di queste due strutture collegiali di grande prestigio scientifico: una legata al CNR e l'altra alla protezione civile (che poi è la principale destinataria delle informazioni dell'Istituto).

Avremmo invece un'unica osservazione da fare sull'opportunità di specificare meglio la parola «Ministero» precisando alla lettera *b*) che ci si riferisce al Dicastero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

PRESIDENTE. Forse in effetti è meglio. Vorrei avere il parere del signor Sottosegretario anche sulla proposta di modifica dell'emendamento 5.2 avanzata dal senatore Presti.

BARBIERI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Mi dichiaro favorevole al suggerimento del senatore Presti.

PRESIDENTE. Il primo periodo del comma 6 dell'emendamento 5.2 potrebbe essere riformulato prevedendo un termine temporale: «In sede di prima applicazione della presente legge ed entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima...».

PRESTI. 90 giorni più sei mesi fanno un totale di nove mesi!

CUFFARO, relatore alla Commissione. I 90 giorni sono comunque da prevedersi entro quei sei mesi, e non in aggiunta ad essi, perchè si tratta di termini temporali comunque inclusi nel periodo previsto per l'entrata in vigore della legge.

Accogliendo le proposte avanzate dal sottosegretario Barberi e dal senatore Presti, riformulo il testo dell'emendamento 5.2 nel modo seguente:

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«5. In sede di prima applicazione della presente legge, il presidente è scelto fra professori universitari in discipline geofisiche, ovvero fra persone particolarmente esperte in geofisica, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro, con la procedura prevista dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il presidente così nominato dura in carica quattro anni.

6. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque entro 90 giorni dalla data della sua entrata in vigore, il consiglio di amministrazione dell'Istituto è nominato con decreto del Ministro. Esso dura in carica quattro anni ed è composto da:

- a) il presidente, che lo presiede;
- b) due rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui uno scelto tra esperti nel campo di attività dell'Istituto e uno scelto tra esperti in materia gestionale-amministrativa;
- c) un rappresentante della Presidenza del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali;

- d) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- e) il presidente del Comitato nazionale di scienze geologiche e minerarie del CNR o un suo delegato;
- f) il presidente della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi o un suo delegato».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2 nel nuovo testo presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi:

Art. 6.

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato secondo le norme vigenti in materia per il personale dipendente delle istituzioni e degli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni.

È approvato.

Art. 7.

1. In sede di prima attuazione della presente legge e in attesa della definizione del primo programma triennale di cui all'articolo 4, il finanziamento statale all'Istituto di cui all'articolo 4, comma 2, per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3, con particolare riferimento a quelli di cui al comma 1, lettere c), g) ed i), è determinato in lire 25.000 milioni annue a decorrere dal 1996.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, a tale scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 8.

1. Sono abrogati l'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, i commi 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, la legge 30 ottobre 1989, n. 356, e ogni altra disposizione attributiva di contributi o finanziamenti statali all'Istituto a qualsiasi titolo.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MANIERI. Signor Presidente, intervengo solo per rivolgere un doveroso ringraziamento ai colleghi, e in particolare al relatore, per l'attenzione e la competenza mostrate nell'esame di questo provvedimento.

CUFFARO, *relatore alla Commissione*. Vorrei ricordare che stiamo facendo una cosa importante per l'Istituto nazionale di geofisica, che aveva decisamente bisogno di questo riordinamento. Dobbiamo essere grati alla senatrice Manieri che ha proposto il disegno di legge, offrendoci così l'occasione di affrontare il problema risolvendolo con larga intesa, anzi, all'unanimità: raramente, infatti, si è verificata una convergenza del genere.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al ringraziamento.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

(2060) *Deputati MASINI Nadia ed altri: Norme per l'edilizia scolastica*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

(2146) *PINTO ed altri: Estensione al comune e alla provincia di Salerno dei benefici di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, e dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496, in materia di edilizia scolastica*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2060, già approvato dalla Camera dei deputati.

In quanto connesso per materia, è iscritto all'ordine del giorno anche il disegno di legge: «Estensione al comune e alla provincia di Salerno dei benefici di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, e dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496, in materia di edilizia scolastica», d'iniziativa dei senatori Pinto, Capone, Cozzolino, De Masi, Fronzuti, Napoli, Pelella e Sellitti.

Propongo che la discussione dei due disegni di legge prosegua congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Ricordo che sul disegno di legge n. 2060 è iniziata la discussione generale, rinviata nella seduta del 14 dicembre. Chiedo al relatore se sin da ora può illustrare i contenuti del disegno di legge n. 2146, *intendendo quindi la relazione già svolta.*

PELLITTERI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, osservo anzitutto che è bensì vero che i due disegni di legge riguardano la stessa materia, e quindi l'oggetto è certamente connesso ai fini della congiunzione ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, però il disegno di legge n. 2146 è mirato alla soluzione del problema dell'edilizia scolastica nella provincia di Salerno e per questo aspetto differisce dal disegno di legge n. 2060 che, non rivolgendosi a problemi specifici, ha come obiettivo quello di affrontare tutto il problema dell'edilizia scolastica. Si tratta di due provvedimenti che, pur chiaramente connessi, sono assai diversi per gli obiettivi che si propongono di realizzare. Possiamo dire che il disegno di legge n. 2146 trova accoglimento nelle disposizioni di carattere generale contenute nel disegno di legge n. 2060.

A questo proposito rilevo che l'articolo 2 del disegno di legge n. 2146, composto di due soli articoli, collima con le norme presenti nell'altro provvedimento. Pertanto, a conclusione della discussione congiunta, proporrò che l'articolo 2 del disegno di legge n. 2146 venga assorbito nel disegno di legge n. 2060, mentre l'articolo 1, inerente alla particolare situazione dell'edilizia scolastica nella provincia di Salerno, potrà essere stralciato per costituire un autonomo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PELLITTERI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, in sede di illustrazione del disegno di legge n. 2060 ne ho evidenziato le caratteristiche e le finalità, indicando anche quali sono a mio giudizio alcuni nodi da sciogliere, fra cui la scarsità dei finanziamenti.

Varie esigenze sono state poste ed evidenziate anche dai colleghi intervenuti nella discussione e devo dire che gli interventi svolti sono stati competenti e appassionati e tutti hanno mirato ad arricchire il dibattito al fine di porre la norma in condizione di rispondere meglio alle esigenze del sistema scolastico. Come spesso accade, però, il dibattito ha evidenziato posizioni articolate: il senatore Bergonzi ha proposto la revisione della norma che dovrebbe prevedere l'erogazione di finanziamenti a fondo perduto per le zone povere; altri senatori si sono limitati a proporre correzioni, precisazioni e priorità, mentre altri ancora hanno caldeggiato l'approvazione del testo così come pervenuto dalla Camera.

A me spetta evidenziare che talune osservazioni sono pertinenti e doverose. Mi riferisco in particolare: all'urgenza dell'approvazione del provvedimento, anche per non perdere il finanziamento, come suggeriscono le senatrici Abramonte e Pagano; alla difficoltà di discutere una legge senza avere la conoscenza esatta della situazione, come afferma il senatore Bergonzi; al problema della preventiva approvazione della legge finanziaria, come rileva il senatore Biscardi; allo scarso adeguamento del testo alla particolarità delle situazioni presenti sul territorio nazionale (anche questa è un'osservazione del senatore Biscardi, come

pure quella relativa al completamento di edifici scolastici già costruiti o parzialmente costruiti); al problema dell'adeguamento alle norme di sicurezza, su cui ha particolarmente insistito il senatore Presti; al sistema di finanziamento basato su interessi di mutui cui gli enti locali hanno difficoltà ad accedere, che andrebbe rivisto (esigenza evidenziata dal senatore Bengonzi); all'arbitrio del Ministero nella composizione dell'osservatorio (osservazione avanzata dal senatore Perlingieri); alla destinazione al Sud di più adeguate risorse (in merito si è espresso il senatore Presti); alla mancanza di riferimento alle dinamiche demografiche nell'indicazione delle finalità e dei finanziamenti, o all'assenza di riferimenti agli edifici demaniali assegnati a scuole e convitti; alla opportunità della presentazione, infine, di un altro disegno di legge volto all'ulteriore finanziamento del presente provvedimento (proposta della senatrice Pagano).

Al di là degli accenti posti e delle differenti argomentazioni portate, mi sembra che si possa tutti concordare sulla necessità di una legge che non solo aiuterebbe a risolvere il problema della dispersione scolastica, ma concorrerebbe anche a migliorare la qualità del servizio scolastico.

Non tutte le argomentazioni possono essere ricondotte ad unità per cui, in mancanza di unanimità e dovendo comunque operare una scelta che poi sarà posta ai voti, desidero indicare una proposta, articolata come segue.

Si potrebbe presentare un ordine del giorno - che il Governo ha preannunciato di accogliere - con cui si impegni l'Esecutivo a far fronte ai problemi fin qui emersi e a darvi una sollecita soluzione, quindi si potrebbe approvare il testo nella formulazione pervenutaci dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'ordine del giorno da me predisposto:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

considerata l'esigenza di non dilazionare ulteriormente l'approvazione definitiva del disegno di legge n. 2060, norme sull'edilizia scolastica, anche in presenza di ragioni che ne imporrebbero una più attenta valutazione;

posta l'esigenza di ripartire i fondi per l'edilizia scolastica tenendo conto di un indice di carenza ottenuto dal rapporto tra numero di aule esistenti e già finanziate in riferimento ad ogni ordine e grado di scuola;

vista la scarsità dei finanziamenti previsti dall'articolo 10 del disegno di legge n. 2060;

impegna il Governo

ad emanare norme volte:

a ripartire i fondi fra le regioni tenendo conto dell'indice di carenza come in premessa determinato;

a ridestinare alla stessa regione le quote di finanziamento non utilizzate negli anni precedenti;

ad assegnare priorità agli interventi di completamento di edifici scolastici (art. 2, comma 1, lettera a)), anche al fine di bonificare territori attraverso l'eliminazione di scheletriche cattedrali scolastiche,

nonchè all'adeguamento degli edifici scolastici già esistenti alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;

ad intervenire con le opportune modalità per integrare i finanziamenti del disegno di legge n. 2060, che sono ritenuti largamenti insufficienti a far fronte alle esigenze strutturali dell'edilizia scolastica».

0/2060/1/7^a

IL RELATORE

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Pellitteri e do lettura del parere pervenutoci dalla 1^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2060:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza parere favorevole, integrato dalla raccomandazione a coordinare il provvedimento con i disegni di legge in materia di autonomia scolastica, nonchè con l'articolo 14 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 499».

Ricordo che l'articolo 14 del decreto-legge n. 499 riguarda l'accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia scolastica.

Ricordo altresì che la 5^a Commissione ha espresso parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'approvazione definitiva del provvedimento susseguia a quella della legge finanziaria per il 1996 e nel presupposto che siano approvati i provvedimenti finanziari collegati al fondo negativo previsto dalla stessa legge finanziaria.

MANIERI. Signor Presidente, intervengo brevemente per ricordare che avevo presentato una serie di emendamenti al provvedimento in esame, il cui contenuto è stato però ricompreso nell'ordine del giorno testè presentato dal relatore: mi dichiaro quindi sia d'ora disponibile a ritirarli. Rilevo però che non stiamo considerando solo stanziamenti per il 1995, ma anche per il 1996 e il 1997: vorrei quindi sapere se i finanziamenti destinati al provvedimento in esame varranno per l'intero triennio 1995-1997, fino all'esaurimento dei fondi stanziati.

PORZIO SERRAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il provvedimento dispone un finanziamento a regime, e in quanto tale indipendente dai fondi che di anno in anno potranno essere posti a disposizione. L'aspetto qualificante è proprio quello di determinare un quadro di riferimento: se il provvedimento prevedesse solo un finanziamento, infatti, avrebbe portata assai modesta.

Vorrei sottolineare – lo dico ora, per non doverlo ripetere più – che questo provvedimento ci viene particolarmente sollecitato dagli enti locali: si tratta di un problema di riordino di competenze e di chiarezza nella materia dell'edilizia scolastica.

Per quanto riguarda i criteri per l'utilizzazione degli interventi, dovendo costituirsi un'anagrafe dell'edilizia scolastica dovranno essere predisposti dei piani regionali, ed è logico che i criteri saranno definiti in

quella sede, cioè nel momento in cui si procederà alla predisposizione dei primi piani a livello regionale e al relativo coordinamento a livello nazionale.

Se si intende procedere speditamente, è evidente che non andranno apportate modifiche al testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati; ma non mi sembra che le esigenze indicate in questa sede siano in contrasto con i contenuti del provvedimento. È opportuno inoltre sottolineare che il disegno di legge n. 2060 soddisfa anche le esigenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il problema è stato prospettato in sede di esame delle modifiche al decreto legislativo n. 626 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito del quale viene attribuita ai presidi la responsabilità dell'adeguamento degli edifici alle norme di sicurezza, e in Commissione lavoro è stata accolta favorevolmente la prospettiva dell'approvazione di questo provvedimento.

PRESTI. Signor Presidente, una brevissima dichiarazione per esprimere il mio auspicio personale che il disegno di legge sia varato così com'è, senza modifiche, per i motivi esposti. Sono d'accordo sull'ordine del giorno che impegna il Governo ad emanare delle precise norme, ma ritengo che debba essere data priorità all'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza rispetto agli interventi di completamento di altri edifici scolastici.

PRESIDENTE. Poichè siamo chiamati ai lavori dell'Assemblea, il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE

